

Art. 2

In deroga a quanto previsto dagli artt. 7 e 10 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 51, le domande tendenti ad ottenere i contributi regionali per il 1977, di cui ai titoli primo e secondo della legge regionale sopra citata, debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1977; mediante prelievo di L. 200.000.000 dal Cap. 5300:

- partita « Rifinanziamento legge regionale 3 maggio 1975, n. 51 », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e con l'istituzione dei capitoli:
 - Cap. 4411 « Contributi alle imprese artigiane, singole o associate, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche con lo stanziamento di L. 50.000.000;
 - Cap. 4412 « Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle relative attrezzature » con lo stanziamento di L. 75.000.000;
 - Cap. 6520 « Partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche » con lo stanziamento di Lire 75.000.000.

Art. 4

Al bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1977, sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

- L. 200.000.000 dal Cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (Partita: Rifinanziamento legge regionale 3 maggio 1975, n. 51), dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977;

b) in aumento:

- Cap. 4411 « Contributi alle imprese artigiane, singole o associate, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche » con lo stanziamento di L. 50.000.000;
- Cap. 4412 « Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle relative attrezzature » con lo stanziamento di L. 75.000.000;
- Cap. 6520 « Partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche » con lo stanziamento di L. 75.000.000.

Per gli anni successivi, si provvederà alla istituzione dei corrispondenti capitoli nei bilanci dei rispettivi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 2 dicembre 1977

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1977, n. 70.

Rifinanziamento della legge regionale 3 maggio 1975, n. 51, concernente « Provvidenze per favorire il potenziamento e il coordinamento delle manifestazioni fieristiche ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 3 maggio 1975, n. 51, recante « Provvidenze per favorire il potenziamento e il coordinamento delle manifestazioni fieristiche » è rifinanziata per l'esercizio 1977 e successivi con lo stanziamento annuo di L. 200 milioni.